



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 126

Monselice, 03-11-2020

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO DI GREGGI ED ARMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco

Premesso che :

- il territorio del comune di Monselice non ha vocazione al pascolo e nel territorio del comune non sono presenti terreni vocati al pascolo.
- Le sommità arginali dei canali demaniali sono utilizzate al transito per piste ciclabili, e/ o percorsi pedonali, anche con animali domestici ,

Atteso che il transito di greggi vaganti e la sosta delle stessi crea:

- Ostacoli alla circolazione stradale
- Imbrattamento delle strutture stradali in concomitanza delle avverse condizioni
- Inconvenienti di ordine igienico sanitario dovuti ad eventuali parassiti (zecche) e alle deiezioni che gli animali rilasciano al passaggio;
- Danneggiamento e scorticamento delle sponde dei canali e degli scolli stradali, con conseguenti fenomeni franosi delle stesse;
- Danni alla fauna autoctona e di passo e di quella liberata a scopo di ripopolamento.

Rilevato che:

- in data 06-10-2020 prot. pec 32923 - pervenuta all'ufficio in data 29-10-2020 - è stata trasmessa la comunicazione da parte dell'Ulss 6 Euganea dipartimento di prevenzione - servizio di sanità animale, prot. 132910 ad oggetto: "richiesta di autorizzazione al pascolo vagante di greggi; attuazione artt. 41-42-43 D.P.R.08-02-1954 N. 320 e della D.G.R.V. n. 1002 del 5 giugno 2012: PANGRAZIO F.LLI DI PANGRAZIO GABRIELE ED ERMANNIO S.S. " dalla quale si evince che il servizio sanitario ha preso visione delle certificazioni sanitarie di scorta ed accertato che il gregge è stato sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori e che non persistono motivi di polizia veterinaria per vietarne lo spostamento.

in data 06-10-2020 prot. pec 32922 - pervenuta all'ufficio in data 29-10-2020 - è stata trasmessa la comunicazione da parte dell'Ulss 6 Euganea dipartimento di prevenzione - servizio di sanità animale, prot. 132879 ad oggetto: "richiesta di autorizzazione al pascolo vagante di greggi; attuazione artt. 41-42-43 D.P.R.08-02-1954 N. 320 e della D.G.R.V. n. 1002 del 5 giugno 2012: SOC. AGRICOLA GIRASOLE S.S " dalla quale si evince che il servizio sanitario ha preso visione delle certificazioni sanitarie di scorta ed accertato che il gregge è stato sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori e che non persistono motivi di polizia veterinaria per vietarne lo spostamento.-

-in data 13-10-2020 prot. pec 34158 - è pervenuta la comunicazione da parte dell'Ulss 6 Euganea dipartimento di prevenzione- servizio di sanità animale, prot. 136657 ad oggetto: "richiesta di autorizzazione al pascolo vagante di greggi; attuazione artt. 41-42-43 D.P.R.08-02-1954 N. 320 e della D.G.R.V. n. 1002 del 5 giugno 2012: AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO ENRICO " dalla quale si evince che il servizio sanitario ha preso visione delle certificazioni sanitarie di scorta ed accertato che il gregge è stato sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori e che non persistono motivi di polizia veterinaria per vietarne lo spostamento.

Accertato in fase istruttoria che:

- nessuna richiesta o comunicazione è pervenuta presso questa Amministrazione a nome degli allevamentisopra indicati: PANGRAZIO F.LLI DI PANGRAZIO GABRIELE ED ERMANNIO S.S. , SOC. AGRICOLA GIRASOLE S.S, AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO ENRICO
- il periodo di cui si indica il pascolo vagante negli argini demaniali va dal 25 settembre 2020 a maggio 2021;
- Nell'elenco dei comuni interessati all'eventuale passaggio c'è anche il comune di Monselice;
- Gli argini demaniali nel territorio del comune sono di competenza del Genio Civile;
- l'autorizzazione sanitaria non equivale e non sostituisce l'autorizzazione al passaggio delle greggi di competenza del Genio Civile e del Comune;
- Il Comando Polizia Locale ha espresso parere sfavorevole al passaggio delle greggi nel territorio comunale;
- Non è stata rilasciata nessuna autorizzazione al passaggio di greggi da parte del Genio Civile

Richiamata la nota prot. pec 33245 del Direttore del Genio Civile di Padova che ribadiva il divieto di pascolo del bestiame lungo gli argini dei corsi d'acqua e relative pertinenze ai sensi dell'art. 96 co. 1 lett. i) del R.D.25 luglio 1904 - divieto ai fini dell'esigenza di sicurezza idraulica, a tutela dell'incolumità di persone, cose ed infrastrutture, nonché di rispetto del diritto di eventuali concessioni delle aree interessate, che dalla presenza di greggi potrebbero subire dei danni, provvedendo nel contempo a diffidare i legali rappresentanti delle ditte: PANGRAZIO F.LLI DI PANGRAZIO GABRIELE ED ERMANNIO S.S. , SOC. AGRICOLA GIRASOLE S.S, AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO ENRICO dall'allontanamento delle greggi dagli argini demaniali, riservandosi di verificare lo stato delle arginature e delle pertinenze fluviali interessate ed eventualmente promuovere azioni di rivalsa qualora accertasse danni derivanti dal passaggio delle greggi.

Evidenziati i rilevanti aspetti e conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la possibile presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche, zanzare con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali non custoditi;

Rilevata che tale fenomeno oltre a determinare situazioni di degrado nella pulizia e nel decoro delle aree, produce altresì effetti negativi sulla circolazione stradale di veicoli e persone con potenziali disagi e intralci e possibili situazioni di incremento di incidenti stradali;

Evidenziato che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08/02/54 N. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

Vista la Legge 218/88 ed in particolare l'art. 6 comma 3 in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria come di seguito riportato:

Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28;

Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da € 258,23 a € 1.291,14;

Considerato che ai sensi degli artt. 6 co.2 - 3 e 7 co. 1 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e relativo Regolamento di Attuazione, il Sindaco ha la facoltà di disporre opportune prescrizioni per il transito periodico in transumanza di greggi.

Visto l'art. 184 commi 5-6-7 del Codice della strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi come di seguito riportato:

(articolo 184: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)

- Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

- I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

- Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

Ritenuto urgente provvedere nell'immediato, a scoraggiare la consuetudine delle greggi vaganti non autorizzate in ambito urbano.

Visti:

- l'art. 31 del Regolamento di Polizia Rurale (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28-11-2013) che vieta l'ingresso nel centro abitato di animali, armenti e greggi, fatte salve specifiche autorizzazioni;

- l'articolo 50 comma 4 Testo Unico Enti Locali relativo alla competenza del Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- l'articolo 54 comma 4 Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- gli artt. 160 (sosta degli animali) e 184 (circolazione degli animali, delle greggi e degli armenti) del vigente C.d.S.

- gli artt. 6-7-21-37 del vigente C.d.S.

- gli artt. 41-42-43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

- l'art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), com modificato dagli artt. 96-97 della L. 689/1981:

- gli artt. 843-925 del Codice Civile;

Visto:

- il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 54

- la D.G.R.V n. 1002 del 5 giugno 2012;

- il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27 luglio 1934 e s.mm.e ii.

ORDINA

- 1) È vietato il pascolo vagante e la sosta delle greggi e armenti su tutto il territorio comunale .
- 2) È vietata a greggi e armenti la transumanza sugli argini dei canali del territorio comunale , gli animali dovranno eventualmente essere caricati su camion per l'attraversamento del territorio comunale
- 3) Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui all'art. 184 del D.lgs 30 aprile 1992 n 285;

AVVERTE

- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza regolano la circolazione, il pascolo e la sosta di greggi e armenti sul territorio comunale;

- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 e 15 del D.Lgs 30.04.1992 n: 285 (Codice della Strada), ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81 per le violazioni delle disposizioni contenute al precedente punto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da un minimo di € 100,00, ad un massimo di €500.

DISPONE

Che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet del comune, comunicati stampa, ai quotidiani , e con ogni mezzo a disposizione.

Copia del presente provvedimento viene notificata tramite pec ai legali rappresentanti degli allevamenti : PANGRAZIO F.LLI DI PANGRAZIO GABRIELE ED ERMANNO S.S. , SOC. AGRICOLA GIRASOLE S.S, AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO ENRICO .

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti relativi all'accertamento delle violazioni all'ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Monselice, al Servizio Veterinario dell'Ulss 6 Euganea, per gli adempimenti di competenza.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Comando Polizia Locale Sede

Stazione dei Carabinieri di Monselice

Carabinieri Forestali di Monselice

Ulss 6 Servizio Veterinario

Ulss 6 Igiene e Sanità Pubblica

Al Genio Civile di Padova

Consorzio di Bonifica AdigeUganeo

Ai sensi degli artt. 3, co.4 e 5co.3 della L.241/90 e sue mm. e ii., il responsabile del procedimento è l'arch. Giuliano Sinigaglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, ai sensi della vigente normativa sul ricorso. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio



Il SINDACO

Bedin Giorgia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgia Bedin", written over the printed name.